

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

Il Consiglio Comunale di Blenio

visti gli artt. 7 della Legge sulla scuola, 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale, 63 lett. a) della Legge sul consorzio dei Comuni

risolve:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2 Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI;
- b. scuola fuori sede;
- c. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- d. trasporto scolastico;
- e. colonie.

Art. 3 Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In casi eccezionali di famiglie in difficoltà il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

²Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. refezione SI | da fr. 4.00 a fr. 6.00 per pasto |
| b. scuola fuori sede | da fr. 40.00 a fr. 150.00 per corso |

- | | | |
|----|---|---|
| c. | doposcuola e attività educative parascolastiche (con le attività fuori dal calendario scolastico) | da fr. 0.00 a fr. 20.00 per sera/pomeriggio |
| d. | trasporto scolastico (per scuola fuori sede) | da fr. 0.00 a fr. 150.00 per anno |
| e. | colonie | da fr. 50.00 a fr. 200.00 per turno |

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7 Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto 1° settembre 2007.

* * * * *

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 agosto 2007
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. *RE *del